



inpdap

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFF. 1 NORMATIVA – AA.GG.

Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

INFORMATIVA N. 62

Roma, 14/11/2001

Alla Segreteria degli Organi
Collegiali

SEDE

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni sulla corresponsione in via automatica di interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento dei trattamenti pensionistici agli iscritti all'INPDAP. – Chiarimenti.

Con circolare n. 31 del 17 maggio 1999, e successive integrazioni, sono state fornite istruzioni in merito alla liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1992, ex officio, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento dei trattamenti pensionistici amministrati dall'INPDAP.

Poiché talune Sedi provinciali INPDAP hanno manifestato perplessità interpretative e di ordine pratico, ribadita la validità del contenuto della citata circolare n. 31 e tenuto conto del costante e consolidato orientamento giurisprudenziale sulla materia de qua, si forniscono ulteriori indicazioni e chiarimenti sulla problematica in questione e sui relativi aspetti operativi, nonché i criteri per la corresponsione dei suindicati oneri accessori, per assicurare uniformità di comportamento in ordine all'applicazione delle disposizioni concernenti l'argomento in oggetto indicato, previo richiamo, a grandi linee, al quadro normativo e regolamentare di riferimento, ancorché già ben noto a codesti Uffici.

L'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha esteso l'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro la data del 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in

quiescenza, subordinandola alla emissione di apposito decreto con cui siano determinati i criteri e le modalità di applicazione del comma in commento.

Per completezza, si ricorda che detto decreto, recante il n. 352, è stato emanato dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica il 1° settembre 1998, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 239 del 13 ottobre 1998.

Il legislatore ha successivamente disposto che quanto previsto dal ripetuto art. 16, comma 6, della legge n.412/1991, così come autenticamente interpretato dall'art. 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, espliciti efficacia anche per i crediti pensionistici, con la conseguenza che a decorrere dal 1° gennaio 1992, data di applicazione della legge n. 412/1991, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

In concreto, è stata unificata la data, 1°/1/1992, dalla quale è consentito il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del differenziale tra la prima e i secondi.

Ciò posto, poiché gli oneri accessori in argomento sono liquidati secondo la legislazione vigente al momento della maturazione del diritto, in forza del combinato disposto delle norme richiamate sulle differenze della quota capitale dei ratei di pensione dall'origine non corrisposti sono dovuti, fino al 15/12/1990, gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria, dal 16/12/1990 al 31/12/1991 competono solo gli interessi nella misura del 10% e dal 1/1/1992 l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura stabilita (10% dal 1/1/1992 al 31/12/1996, 5% dal 1/1/1997 al 31/12/1998, 2,5% dal 1/1/1999 al 31/12/2000 e 3,5% dal 1/1/2001), è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria per il maggior danno subito.

Tutto ciò premesso, rammentato, come peraltro già evidenziato nella citata circolare n. 31, che, se l'emissione del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione (decreto) è intervenuto entro il 31 dicembre 1991, l'eventuale ritardo della attribuzione dell'assegno di riposo definitivo non comporta l'obbligo di corrispondere d'ufficio gli interessi, che sono viceversa dovuti se il provvedimento di riconoscimento è stato emesso dal 1° gennaio 1992, si precisa che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono calcolati separatamente sulla sorte capitale, beninteso tenendo conto delle scadenze legali di ogni singolo rateo pensionistico, fino alla data del soddisfo.

In sostanza, fermi restando gli ordinari termini di prescrizione, già indicati nella più volte citata circolare n. 31, i benefici accessori sono corrisposti d'ufficio dal 1° gennaio 1992 e devono essere liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione, per cui, qualora l'obbligo del pagamento comprenda più periodi regolati in modo diverso, la liquidazione avviene sulla base della disciplina vigente in ciascun ambito temporale. Per effetto poi di quanto previsto dall'art. 3 del riferito decreto n. 352/1998, i benefici stessi decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento secondo i regolamenti adottati dalle singole Amministrazioni in esecuzione della legge n. 241/1990.

Per maggior chiarezza, si espone il seguente esempio: corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria d'ufficio su un provvedimento avente decorrenza dal 1/1/1989, emesso in data successiva al 1°/1/1992, ed applicato sulla rata di ottobre 2001:

INIZIO CALCOLO QUOTA CAPITALE	01.01.1989	(cumulo interessi+rivalutazione)
	16.12.1990	(solo interessi)
	01.01.1992	(interessi e maggior danno)

FINE CALCOLO QUOTA CAPITALE	30.09.2001
INIZIO CALCOLO INTERESSI (dies a quo)	primo giorno successivo alla scadenza dei “tempi tecnici” previsti per l’adozione del provvedimento.
FINE CALCOLO INTERESSI	16.10.2001 dies ad quem

Si coglie l’occasione per ricordare che i termini entro i quali il provvedimento deve concludersi sono quelli indicati a pag. 4 e 5 della più volte richiamata circolare n. 31, relativamente agli atti che dovevano essere adottati dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, mentre l’area “gestione e pagamento” deve attenersi, fino al 31/12/1998, ai termini stabiliti dal decreto ministeriale 5 agosto 1997, n. 325, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1997.

Si fa inoltre presente che, nel caso in cui il trattamento pensionistico provvisorio concesso all’atto del collocamento in quiescenza sia stato rideterminato per effetto di un successivo provvedimento, e la pensione definitiva conferisca un importo annuo lordo pari a quello già attribuito con il decreto di riliquidazione, all’interessato competono gli oneri accessori. E’ appena il caso di precisare che il dies ad quem, vale a dire la data fino alla quale devono essere calcolati i più volte citati crediti corrispettivi, è quello del pagamento delle differenze di pensione spettanti per effetto dell’applicazione del provvedimento di riliquidazione.

Si fa da ultimo presente che, ai fini della azione di rivalsa, le strutture periferiche dovranno continuare ad attenersi alle disposizioni impartite con nota n. 537/M del 19/3/1999, senza richiedere direttamente alle amministrazioni, nei confronti delle quali dovrà essere esperita l’azione di rivalsa per la quota parte erogata per conto delle stesse, le somme pagate a titolo di interessi legali e/o rivalutazione monetaria.

Le Sedi provinciali vorranno adottare ogni utile iniziativa per rimuovere gli ostacoli che possano impedire il tempestivo pagamento degli oneri accessori, al fine di corrispondere alle legittime aspettative degli interessati, nonché evitare un consistente esborso finanziario per l’Istituto in termini di interessi legali per ritardato pagamento.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Luigi MARCHIONE
F.to Marchione